




PROVINCIA DI CAGLIARI
SETTORE AMBIENTE
Via Giudice Ongiulino n°46 - 09100 Cagliari



**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO REFLUI
COSTITUITI DA RIFIUTI LIQUIDI
N° 3 del 16 ottobre 2007**

D.lgs. 152/06

**INSEDIAMENTO
COMUNE
LOCALITA'
GESTORE**

**Depuratore Consortile del Casic
Capoterra
Macchiareddu
Tecnocasic - Viale Diaz n° 86 Cagliari**

Premesse che:

- Il D. Lgs. n° 152/06, art. 110, stabilisce:
 - 1° comma "salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti";
 - 2° comma "In deroga al comma 1, l'autorità competente ai sensi d'intesa con l'Autorità d'Ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione".
- La L.R. n° 14/00 all'art.3 comma 4, affida la competenza per il rilascio di tale autorizzazioni alle Province, come ribadito nella nota RAS prot. n° 11396 del 17/04/2007;
- La Società **Tecnocasic** (P.I. 01931650921) in qualità di gestore dell'impianto di depurazione al servizio dell'Area di sviluppo Industriale del Casic, nella persona del Direttore Generale Mario Murgia (C.F. MRGMRA45L09H118G) ha presentato, 02/10/2006 con ns. prot. n° 55880, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi ai sensi dell'art. n° 110 del D. Lgs. n° 152/06, nel depuratore consortile dell'Area di sviluppo Industriale del Casic, sita in loc. "Macchiareddu" in comune di Capoterra.
- Il **Casic**, ente titolare dell'insediamento dal quale origina lo scarico, è in possesso dell'autorizzazione allo scarico n° 391 del 30.03.04 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale con validità di quattro anni.

Tenuto conto che:

Con la documentazione presentata, il richiedente ha dichiarato che:

- Il responsabile tecnico dell'impianto e del trattamento è il Dott. Claudio Fantera (C.F. FNTCLD56S30H501A);
- L'impianto di depurazione gestito dalla Soc. **Tecnocasic** detiene la necessaria capacità residua di depurazione che consente il trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi;
- Vengono rispettate le misure in materia di sicurezza ed igiene ambientale;





PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE AMBIENTE

Via Giudice Guglielmo n°46 - 09100 Cagliari

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO REFLUI COSTITUITI DA RIFIUTI LIQUIDI N° 3 del 16 ottobre 2007

D.lgs. 152/06

Modificata in data 18/10/2007

INSEDIAMENTO
COMUNE
LOCALITA'
GESTORE

Depuratore Consortile del Casic
Capoterra
Macchiareddu
Tecnocasic - Viale Diaz n° 86 Cagliari

Premesso che:

- La Società **Tecnocasic** (P.I. 01931650921) in qualità di **gestore dell'impianto di depurazione** al servizio dell'**Area di sviluppo Industriale del Casic**, nella persona del Direttore Generale Mario Murgia (C.F. MRGMRA45L09H118G) ha presentato, 02/10/2006 con ns. prot. n° 55880, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al **trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi** ai sensi dell'art. n° 110 del D. Lgs. n° 152/06, nel depuratore consortile dell'Area di sviluppo Industriale del Casic, sita in loc. "Macchiareddu" in comune di Capoterra.

Tenuto conto che:

Per mero errore di battitura si rende necessario correggere la quantità giornaliera globale massima di reflui costituiti da rifiuti liquidi avviabili al trattamento al valore già riportato nell'autorizzazione precedente, la n° 1 del 28/03/2002, come modificata in data 12/12/2002 dietro idonea sperimentazione, come sotto riportato:

- b) La **quantità giornaliera globale massima** di reflui costituiti da rifiuti liquidi avviabili al trattamento ammonta a **28,8 mc (pari a circa 1.200 kg/h** nelle 24 ore - tale valore costituisce base per il calcolo delle garanzie finanziarie);

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cagliari, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla normativa vigente

AUTORIZZA

La modifica del punto b) delle prescrizioni contenute nell'**autorizzazione trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi n° 3 del 16/10/2007** come sopra, ferme restando le ulteriori prescrizioni.

IL DIRIGENTE
Ing. *Alessandro Sanna*



- Il trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi consiste nello sfruttamento delle residue proprietà depurative insite nei fanghi di supero arricchiti di apposite colonie batteriche, come fase di pre-ossidazione del rifiuto liquido.
Dai sedimentatori secondari dell'impianto di depurazione viene estratto il fango di supero, che ammonta a circa i 2/3 del fango prodotto; la restante parte viene riutilizzata come fango di ricircolo in impianto.
Questi 2/3 del fango prodotto vengono fatti confluire nella vasca BI 51 di stoccaggio areato dove il ciclo di aerazione è costante nelle 24 ore.
Nella vasca BI 51 viene inoculato, nel fango di supero, il mixer di rifiuti liquidi raccolti nelle vasche SR 1 ed SR 2 e le colonie batteriche selezionate.
Nella vasca BI 51 avviene la pre-ossidazione del refluo e si opera la prima degradazione del refluo grazie alla inoculazione delle colonie di batteri ad azione attivante e stimolante della degradazione del BOD, del COD, delle lignine, e della nitrificazione e denitrificazione del refluo.
Il pretrattamento risulta capace e funzionale al fine di operare l'abbattimento delle sostanze inquinanti dei rifiuti liquidi caratterizzati dalla presenza di percolato di discarica; la carica inquinante dei rifiuti liquidi risulta, in uscita da tale pretrattamento, adeguata alla restante parte del ciclo della struttura depurativa esistente ove il refluo viene poi convogliato.
- La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere rideterminata dall'Autorità d'Ambito come previsto dal D.Lgs. n° 152/06 art. 110 comma 6, in attesa della quale si applica quanto previsto dal gestore del trattamento.

Verificato che:

- Le tipologie di rifiuti per i quali si è richiesta l'autorizzazione al trattamento sono contenute nell'elenco in calce al presente atto di cui costituisce parte integrante;
- La piena compatibilità quantitativa ed impiantistica col processo depurativo dell'impianto del Casic;
- La Soc. Tecnocasic, soggetto gestore dell'impianto, è in possesso dei necessari requisiti tecnici, impiantistici necessari per operare il trattamento per il quale si richiede l'autorizzazione;
- Verranno impartite idonee garanzie finanziarie per attuare il ripristino in caso di pregiudizio all'ambiente derivante dall'attività di trattamento dei reflui costituiti da rifiuti liquidi (per la determinazione delle garanzie finanziarie si utilizzerà la seguente approssimazione:
peso specifico dei rifiuti liquidi $\gamma_n = 10^3 \text{ kg/m}^3$).
- Considerato che la Soc. Tecnocasic aveva stipulato idonee garanzie finanziarie in funzione della precedenza autorizzazione (la n° 1 del 28/03/2002, si concederanno 15 giorni per l'adeguamento delle stesse ai nuovi requisiti.

Vieta:

- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L.R. n° 14/00;
- La Del. RAS n° 24/11 del 29/07/2003.

Preso atto che il personale dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico della Provincia di Cagliari ha accertato la rispondenza degli elaborati progettuali presentati, come attestato nella relazione di sopralluogo n° 340Acq/GC/AMA del 18/07/2007 (agli atti).

Considerato che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e della L.R. n° 14/00, come attestato nella relazione tecnica del 15/10/2007 (agli atti), nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:



Pag. n° 2 di 12

- a) I reflui costituiti da rifiuti liquidi che possono essere avviati al trattamento sono indicati nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
- b) La **quantità giornaliera globale massima** di reflui costituiti da rifiuti liquidi avviabili al trattamento ammonta a **20 mc (pari a circa 834 kg/h nelle 24 ore - tale valore costituisce base per il calcolo delle garanzie finanziarie)**;
- c) In caso di nuovi allacci all'impianto di trattamento del Casic dovrà essere contestualmente certificata la persistenza del necessario requisito della capacità residua di depurazione.
- d) L'incremento ulteriore potrà avvenire dietro predisposizione di un idoneo progetto di sperimentazione sul campo, che temporalmente preveda l'incremento della quantità dei rifiuti liquidi trattati, caratterizzati per composizione chimica e quantità, al fine di valutare la capacità ed i limiti della fase di pretrattamento dei rifiuti liquidi medesimi, con riferimento alle quantità massime dei singoli rifiuti liquidi trattabili nell'impianto di pretrattamento. Il progetto di sperimentazione dovrà essere trasmesso alla Provincia di Cagliari - Ass.to Tutela Ambiente e quindi autorizzato. La presentazione del progetto e la sua autorizzazione è preliminare all'inizio della ulteriore sperimentazione;
- e) Corretta manutenzione sul contatore volumetrico e/o misuratore di portata in entrata alla vasca di pretrattamento denominato **BI 51**. Con frequenza giornaliera dovranno essere registrati nel quaderno di impianto i volumi trattati;
- f) Giornalmente dovranno essere caratterizzati quali-quantitativamente i reflui costituiti da rifiuti liquidi secondo le seguenti modalità:
- Ogni singolo rifiuto liquido conferito in impianto per il trattamento;
 - La miscela di reflui costituiti da rifiuto liquido in ingresso alla vasca di pretrattamento denominata **BI 51**;
 - Il refluo costituito da rifiuto liquido in uscita dalla vasca di pretrattamento denominata **BI 51**.
- Copia dei referti analitici dovrà essere allegata al quaderno di impianto a disposizione del personale preposto al controllo. Semestralmente le analisi dovranno essere trasmesse alla Provincia di Cagliari - Ass.to Tutela Ambiente;
- g) Regolare e corretto funzionamento dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti liquidi in tutte le sue fasi, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse;
- h) L'immissione dei rifiuti liquidi pretrattati all'impianto di depurazione dovrà avvenire in ogni caso tenendo presenti le contingenti condizioni di carico idraulico ed organico nell'impianto di depurazione, avendo cura di uniformare nel tempo l'immissione stessa al fine di un idoneo ciclo di depurazione;
- i) Lo smaltimento dei reflui dovrà sempre avvenire in modo tale da non causare pregiudizio alla salute e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del C.I.A. del 04/02/77; in particolare non si dovranno verificare fenomeni di aerosol, di ristagno e/o il ruscellamento delle acque reflue;
- j) Dovrà essere sempre consentito l'accesso all'impianto di trattamento al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo;
- k) La gestione dei rifiuti liquidi dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 152/06 parte IV e successive modifiche ed integrazioni;
- l) Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella Del. C.I. del 27 Luglio 1984 ed in particolare al punto 4.1. "Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi". La **quantità massima autorizzata di reflui costituiti da rifiuti liquidi ammessi allo stoccaggio ammonta a 900 mc (tale valore costituisce base per il calcolo delle garanzie finanziarie)**;
- m) Il personale dovrà essere reso edotto della particolare natura del refluo inviato al trattamento;
- n) Dovranno essere rispettate scrupolosamente tutte le norme di sicurezza ed dovranno essere mantenuti efficienti gli apprestamenti di sicurezza previsti dalle medesime norme;
- o) Dovranno essere stipulate apposite **garanzie finanziarie ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 art. 208 comma 11 lett. g) con decorrenza dalla data di avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto** per un importo pari a **€ 366.000 (euro trecentosessantaseimila/00)**. Tali garanzie

favore della Provincia di Cagliari: il loro versamento dovrà avvenire con le modalità riportate nel D. Lgs. n° 152/06 art. 208 comma 11 lett. g), e secondo la bozza di contratto riportata in allegato al presente atto. L'eventuale adeguamento delle garanzie prestate in relazione alla precedente autorizzazione dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla di emanazione della presente autorizzazione. Copia delle medesime garanzie dovrà essere presentata all'assessorato scrivente nei giorni immediatamente successivi alla stipula.

- p) Notificare a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione presentata per il rilascio della autorizzazione allo scarico.
- q) La presente autorizzazione ha validità di anni 10 decorrenti dalla data di emanazione.

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cagliari, richiamata la relazione tecnica del 16 ottobre 2007, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla normativa vigente

AUTORIZZA

La Soc. **Tecnocasic** ad operare il trattamento di reflui costituiti da rifiuti liquidi nel depuratore consortile del Casic di cui costituisce l'ente gestore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

La presente autorizzazione è valida per **10 (dieci) anni** a decorrere dalla data del presente atto; detta autorizzazione potrà essere modificata anche prima della scadenza qualora in contrasto con nuove norme in materia.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. Alessandro Sanna)

Dott.ssa A. M. Atzei / Resp. Proc. *Atzei*
Ing. G. Catta / Uff. Acque *Catta*

Allegati: n° 4

- schema di flusso del pretrattamento
- elenco reflui costituiti da rifiuti liquidi ammessi al trattamento
- planimetria pretrattamento
- stralcio IGM
- schema contratto garanzie finanziarie



Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D. Lgs. N° 152/06 e del D. Lgs n° 36/03.

Premesso che:

1. con Autorizzazione n°del la Provincia di Cagliari ha autorizzato la Soc. Tecnocasic domiciliata in C.F.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di trattamento dei reflui costituiti da rifiuti liquidi presso l'impianto del Casic ubicato nel Comune di Capoterra
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dall'Autorizzazione di cui al punto 1 , il contraente e tenuto a prestare una garanzia di Euro 366.000 (Euro trecentosessantaseimila/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fideiussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. che è denominato Ente garantito la Provincia di Cagliari - Assessorato all'Ambiente e Difesa del Territorio - Settore Ambiente;

CIO'PREMESSO:

la società di assicurazioni.....(in seguito denominata Società), domiciliata in / la Banca-Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro(Euro), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni.....a partire dal.....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società/Banca-Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere l'adeguata integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della cauzione in caso di aumento al massimale.



Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Pagamento del risarcimento.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca- Agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento regionale, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stesa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società/Banca - agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7. Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca - Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.


Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'





Allegato n° 1: schema del processo di pretrattamento



Allegato n° 2


Elenco rifiuti costituiti da rifiuti liquidi ammessi al trattamento

- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 06 feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
- 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuccatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE**
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
- 08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
- 09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 04 * soluzioni fissative
- 09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio




- 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
- 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
- 11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA EDALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
- 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI), INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- 20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature






stralcio IGM





LEGENDA:
 4- SETTORE SOLLEVAMENTO INIZIALE
 7- SEDIMENTAZIONE PRIMARIA
 19- VASCA AERATA
 19b- AREA SERBATOI DI STOCCAGGIO
 19c- AREA OPERAZIONI DI SGARICO



Tecnocarie s.p.a.
 DIVISIONE ACQUE

PARTICOLARE ALLEGATO ALLA PLANIMETRIA GENERALE



